



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 64/21 DEL 28.12.2018

Oggetto: L.R. 33 del 2 agosto 2018 "Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza" – Misure attuative anno 2018.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che la Regione Sardegna, con la legge regionale n. 33 del 2 agosto 2018, ha istituito il reddito di libertà (RdL) per le donne vittime di violenza. Si tratta della prima tra le Regioni in Italia ad aver approvato una legge organica in materia. In continuità con quanto previsto dalla Legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 (norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza) con la legge regionale n. 33 del 2018, la Regione Sardegna intende operare attivamente affinché ogni donna vittima di violenza domestica in condizione di povertà materiale superi la dipendenza economica e sia posta in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale.

Il Reddito di Libertà si configura come misura specifica di sostegno per favorire, mediante l'indipendenza economica, l'autonomia e l'emancipazione delle donne vittime di violenza domestica che si trovino in condizioni di povertà con o senza figli minori, a fronte dell'impegno a seguire un progetto personalizzato volto al raggiungimento dell'autonomia ed emancipazione.

La L.R. n. 33/2018 per l'anno 2018 stanziava in via sperimentale la somma di € 300.000 e demandava ad una deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, le modalità e i criteri di ripartizione dello stanziamento. Con la medesima deliberazione la Giunta regionale definisce inoltre le modalità attuative della misura, in attuazione di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. n. 33/2018: la definizione dei criteri di accesso alla misura, l'ammontare minimo e massimo del sussidio economico e le modalità di ripartizione della suddetta somma.

Considerato che il 2018 è un anno di sperimentazione, al fine di avviare la misura tempestivamente l'Assessore propone di:

- concentrare le risorse stanziate per il 2018 sulle finalità dell'art. 2 della Legge regionale n. 33 del 2018;
- incaricare l'Assessore di definire con proprio decreto le modalità di attuazione dell'art. 3, dell'art.9 e dell'art. 10, specificando i punti f), g) e h) delle misure attuative di cui all'art. 11 della L.R. n. 33/2018;



- utilizzare il sistema informativo SIPSO, ai fini della gestione e del monitoraggio della misura, prevedendo in questa fase sperimentale un monitoraggio analogo a quello destinato al REIS.

In attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 33/2018 e tenuto conto che per il 2018 si tratta di avviare una fase sperimentale del RdL, l'Assessore propone le seguenti modalità attuative:

1 Soggetti attuatori e criteri di ripartizione dello stanziamento

In un ottica di potenziamento della strategia regionale contro la violenza di genere, l'Assessore propone di ripartire lo stanziamento a disposizione per il 2018 in parti uguali tra gli Enti Gestori degli ambiti PLUS di Olbia, Sassari, Oristano, Cagliari e Nuoro nei quali sono localizzate le case di accoglienza istituite ai sensi della L.R. n. 8 del 2007.

2 Criteri per l'accesso al RDL

L'Assessore ricorda che ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 33/2018, possono accedere al RDL le donne, con o senza figli minori, vittime di violenza certificata dai servizi sociali del Comune di residenza o dai servizi sociali del Comune di nuovo domicilio.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma b), della L.R. n. 33/2018, l'ulteriore criterio per l'accesso alla misura è dato dalla persistenza della condizione di pericolo imminente che ha determinato l'inserimento della richiedente in una casa di accoglienza.

3 Criteri di selezione delle domande

La graduatoria delle donne aventi diritto al RdL è definita tenendo conto del livello di gravità del bisogno, individuato dai seguenti criteri di selezione:

- a. gravità della condizione personale della donna richiedente determinata dallo stato di salute, gravidanza, disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/1992, bassa scolarizzazione (fino ad un massimo di 30 punti su 100);
- b. gravità della condizione familiare determinata dalla presenza di figli minori e/o figli con disabilità (fino ad un massimo di 30 punti su 100);
- c. condizione reddituale e patrimoniale della donna richiedente certificata dalla dichiarazione dei redditi personale o da autocertificazione attestante il reddito personale (fino ad un massimo di 20 punti su 100);
- d. tempo di permanenza all'interno di una casa di accoglienza (fino ad un massimo di 20 punti su 100).



4 Ammontare minimo e massimo del contributo

L'ammontare minimo e massimo dell'erogazione del sussidio economico mensile, previsto dalla lettera a) dell'art. 11 della L.R. n. 33/2018 è così determinato:

- nel caso di donna sola, l'ammontare del contributo è stabilito in 780 euro;
- nel caso di donna con figli minori, l'ammontare minimo del contributo è determinato dall'applicazione della formula ISTAT di calcolo della soglia di povertà assoluta, tenendo conto, ai fini della sua determinazione, del luogo di residenza o di domicilio della donna.

Il contributo così determinato è aumentato di 100 euro qualora la donna sia persona con disabilità o abbia figli con disabilità e di 200 euro qualora la donna sia persona con disabilità e abbia figli con disabilità.

5 Procedimento

Le domande di accesso al RdL possono essere presentate al Comune di residenza, al Comune in cui si è stabilito il domicilio o all'Ente gestore dell'Ambito PLUS di appartenenza che provvede a definire la graduatoria.

Gli Ambiti Plus, in accordo con i Comuni, i Centri antiviolenza, le autorità scolastiche, i Centri per l'impiego e gli altri soggetti coinvolti predispongono e condividono con la donna beneficiaria della misura un piano personalizzato di interventi.

La durata del piano personalizzato coincide con la durata dell'erogazione del RdL che, per legge, può andare da un minimo di dodici mesi ad un massimo di trentasei mesi. La durata dell'erogazione del RdL e del piano è definita in sede di Ambito Plus, avuto riguardo alla disponibilità delle risorse assegnate ad ogni Ambito e alla gravità della situazione della vittima di violenza, determinata sulla base dei criteri riportati al precedente punto 3) della presente deliberazione.

Il piano personalizzato d'interventi può, a titolo esemplificativo, prevedere singolarmente o congiuntamente i seguenti interventi:

- erogazione di un sussidio economico;
- accesso ai dispositivi di politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione;
- avvio all'autoimpiego;
- aiuto economico per favorire la mobilità geografica per sfuggire alla condizione di violenza;
- garanzia della continuità scolastica della donna vittima di violenza e per i figli minori e



- maggioresni;
- sostegno per il raggiungimento dell'autonomia abitativa.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale delle Politiche sociali ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di concentrare le risorse stanziare per il 2018 sulle finalità dell'art. 2 della Legge regionale n. 33 del 2018, essendo il 2018 un anno di sperimentazione;
- di incaricare l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale di definire con proprio decreto le modalità di attuazione dell'art. 3, dell'art. 9 e dell'art. 10, specificando i punti f), g) e h) delle misure attuative di cui all'art. 11 della L.R. n. 33/2018;
- di utilizzare il sistema informativo SIPSO, ai fini della gestione e del monitoraggio della misura, prevedendo in questa fase sperimentale un monitoraggio analogo a quello effettuato per il REIS;
- di definire i seguenti criteri per l'accesso al RdL:
 - essere le donne, con o senza figli minori, vittime di violenza certificata dai servizi sociali del Comune di residenza o dai servizi sociali del Comune di nuovo domicilio;
 - trovarsi in una condizione di persistenza del pericolo imminente che ha determinato l'inserimento della richiedente in una casa di accoglienza;
- di definire i seguenti criteri di selezione delle domande che definiscono il livello di gravità del bisogno in base al quale stilare la graduatoria delle donne aventi diritto al RdL:
 - gravità della condizione personale della donna richiedente, determinata dallo stato di salute, gravidanza, disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/1992, bassa scolarizzazione (fino ad un massimo di 30 punti su 100);
 - gravità della condizione familiare determinata dalla presenza di figli minori e/o figli con disabilità (fino ad un massimo di 30 punti su 100);



- condizione reddituale e patrimoniale della donna richiedente certificata dalla dichiarazione dei redditi personale o da autocertificazione attestante il reddito personale (fino ad un massimo di 20 punti su 100);
- tempo di permanenza all'interno di una casa di accoglienza (fino ad un massimo di 20 punti su 100);
- di definire l'ammontare minimo e massimo dell'erogazione del sussidio economico mensile, come di seguito specificato:
 - nel caso di donna sola, l'ammontare minimo del sussidio è stabilito in 780 euro;
 - nel caso di donna con figli minori, l'ammontare minimo del sussidio è determinato dall'applicazione della formula ISTAT di calcolo della soglia di povertà assoluta, tenendo conto, ai fini della sua determinazione, del luogo di residenza o di domicilio della donna.

Il sussidio così determinato è aumentato di 100 euro qualora la donna sia persona con disabilità o abbia figli con disabilità e di 200 euro qualora la donna sia persona con disabilità e abbia figli con disabilità.

- di stabilire che le domande di accesso al RdL possono essere presentate al Comune di residenza, al Comune in cui si è stabilito il domicilio o all'Ente gestore dell'Ambito PLUS di appartenenza che provvede a definire la graduatoria;
- di affidare agli Ambiti Plus, in accordo con i Comuni, i Centri antiviolenza, le autorità scolastiche, i Centri per l'impiego e gli altri soggetti coinvolti la predisposizione e la condivisione con la donna beneficiaria della misura un piano personalizzato di interventi;
- di definire che la durata del piano personalizzato coincide con la durata dell'erogazione del RdL che, per legge, va da un minimo di dodici mesi ad un massimo di trentasei mesi. La durata dell'erogazione del RdL e del piano è definita in sede di Ambito Plus, avuto riguardo alla disponibilità delle risorse assegnate ad ogni Ambito e alla gravità della situazione della vittima di violenza, determinata sulla base dei criteri stabiliti con la presente deliberazione;
- di ripartire lo stanziamento di euro 300.000 a disposizione sul capitolo SC08.7219 – Missione 12 - Programma: 04 del Bilancio di previsione 2018 in parti uguali tra gli Enti gestori degli ambiti PLUS di Olbia, Sassari, Oristano, Cagliari e Nuoro nei quali sono localizzate le case di accoglienza istituite ai sensi della L.R. n. 8 del 2007.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 64/21
DEL 28.12.2018

La presente deliberazione è inviata alla Commissione Consiliare competente per il parere previsto dall'art.11 della L.R. 2 agosto 2018, n. 33.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru